



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1136 del 2015, proposto da:

Vincenzo Avella, rappresentato e difeso dall'avv. Franco Morena, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, Via Dogana Vecchia, n. 40;

contro

Comune di Nocera Superiore, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Armenante, con domicilio eletto in Salerno, largo Plebiscito, n. 6 c/o Scarpa;

I.A.C.P. della Provincia di Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

a - del provvedimento del 24 aprile 2015 reso dal Responsabile del Servizio Omogeneo patrimonio e valorizzazione zone archeologiche del Comune di Nocera Superiore, recante declaratoria di decadenza, ai sensi della L.R.C. 18/1997, dall'assegnazione dell'alloggio sito in Nocera Superiore al Viale Europa n 53, scala A, int. 12, piano 3 (pos. N. n. 1L/3877), nonché ordine di rilasciare l'alloggio, libero e vuoto da cose, nel termine di 30 giorni;

- b – ove e per quanto occorra, della nota prot. 128 dell'11.2.2015 recante avvio del procedimento di decadenza dall'assegnazione e della nota prot. 19434 del 7.10.2014 avente ad oggetto avvio procedura di decadenza;
- c – ove e per quanto occorra, della nota del 13.10.2014 prot. 156 degli agenti della Polizia Municipale, recante relazione sugli accertamenti effettuati in data 8.10.2014, 10.10.2014 e 13.10.2014;
- d – del parere del Responsabile dell'Ufficio legale del 13.4.2015 prot. n. 8277/2015;
- e – della nota dell'IACP della Provincia di Salerno prot. n. GEN – US/2014/3076 del 2.10.2014;
- f – di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Nocera Superiore;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2015 il dott. Giovanni Sabato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Con ricorso notificato il 26 maggio 2015 e ritualmente depositato il 4 giugno successivo, il sig. Vincenzo Avella, rappresentato e difeso come in atti, impugna il provvedimento, meglio distinto in epigrafe, con il quale il Comune di Nocera Superiore gli ha ordinato il rilascio dell'alloggio ERP di proprietà dello IACP di Salerno, sito al Viale Europa n 53, scala A, int. 12, piano 3. Avverso tale atto, il ricorrente solleva, sotto distinti e concorrenti profili, i vizi della violazione di legge e dell'eccesso di potere, assumendo che non sarebbe adeguatamente documentato il mancato utilizzo dell'immobile.

Si costituisce il Comune di Nocera Superiore al fine di resistere.

Alla camera di consiglio del 2 luglio 2015, rese edotte le parti, il ricorso è trattenuto

in decisione semplificata, sussistendone i presupposti di legge.

Ritiene il Collegio, su eccezione del resistente Comune, che il giudice amministrativo sia sfornito di giurisdizione in materia, la quale appartiene all'A. G. O..

Invero, come ripetutamente affermato in giurisprudenza, e anche da questa Sezione (sentenza n. 1738/2012), vale, nella specie, il consolidato principio, espresso nelle seguenti massime: “In caso di decadenza dall’assegnazione dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica non è ravvisabile l’esercizio di poteri autoritativi da parte dell’amministrazione concedente laddove la decadenza non sia stata dichiarata – in via di autotutela – nell’ambito del generale potere di controllo e verifica del permanere in capo al soggetto beneficiario dei requisiti di legittimazione all’assegnazione, bensì per morosità e, dunque, per inadempimento degli obblighi assunti al momento della stipula del contratto” (T. A. R. Liguria – Sez. II – 14 febbraio 2008, n. 245); “Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto la decadenza dall’assegnazione di alloggi pubblici per venir meno dei requisiti previsti in quanto in base alla disciplina di cui all’art. 33, d. lg. 31 marzo 1998 n. 80, nel testo sostituito dall’art. 7 della legge n. 205 del 2000, come risulta a seguito della sentenza di illegittimità costituzionale parziale n. 204 del 2004 nella materia dell’edilizia residenziale pubblica (pure ricompresa per la finalità sociale che la connota in quella dei servizi pubblici) la giurisdizione del giudice amministrativo non è configurabile nella fase successiva al provvedimento di assegnazione nella quale l’amministrazione opera nell’ambito di un rapporto privatistico di locazione e non esercita poteri autoritativi” (T. A. R. Veneto – Sez. II – 15 settembre 2011, n. 1436).

Va quindi dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito, salva la possibilità di riassumere il ricorso innanzi al competente Giudice ordinario nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente decisione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 11, comma 2, del codice del processo amministrativo.

Attesa la natura formale della presente decisione, sussistono eccezionali motivi per

dichiarare integralmente compensate, tra le parti, le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno
(Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1136/2015, come in epigrafe proposto
Avella Vincenzo, dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice
ordinario.

Spese compensate.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2015 con
l'intervento dei magistrati:

Amedeo Urbano, Presidente

Giovanni Sabato, Consigliere, Estensore

Paolo Severini, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/07/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)